Nella Ue / La nuova direttiva

Un indennizzo senza più confini

Il cittadino europeo che è stato vittima di reato in uno Stato della Ue differente dal proprio ha ora una nuova chance per ottenere il risarcimento del danno subito. La direttiva 2004/80/Ce, emanata il 29 aprile scorso e pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea del 6 agosto, ha infatti introdotto una nuova forma di indennizzo per far fronte ai problemi posti dal fenomeno del terrorismo internazionale.

Si può chiedere anche per reati subiti all'estero

Molto spesso chi subisce un pregiudizio da un evento criminoso non ottiene alcun risarcimento a causa del fatto che l'autore del reato non possiede le risorse economiche necessarie o addirittura non è identificato o non può essere perseguito, come avviene nel caso di attentati terroristici. La Ue ha, dunque, ritenuto opportuno creare in tutti gli Stati aderenti una forma di indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, e questo indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso.

La procedura. Nel rispetto del principio della tutela dell'integrità fisica dei residenti nell'Unione, viene riconosciuto a chiunque sia stato vittima di un reato «intenzionale violento» il diritto di presentare la domanda di risarcimento presso l'autorità competente dello Stato in cui risiede. La responsabilità per il pagamento dell'indennizzo ricade, invece, sull'autorità competente dello Stato dove l'evento dannoso ha avuto luogo. La direttiva non precisa la consistenza del risarcimento e rimanda alle disposizioni nazionali.

Uffici ad hoc. Ogni Stato dovrà istituire o designare una o più autorità di «assistenza», il cui compito sarà quello di orientare e di informare la vittima, senza però compiere alcuna valutazione di merito, che viene affidata a un altro organo, cosiddetto di «decisione».

Lo spirito della direttiva è quello della massima semplificazione, tanto che un apposito articolo impegna gli Stati a limitare allo stretto indispensabile le formalità amministrative necessarie. Il cittadino avrà, quindi, come unico interlocutore un organo del proprio Stato, che fornirà tutte le informazioni e l'assistenza necessarie per la compilazione e la presentazione della domanda e che si impegnerà a trasmetterla all'autorità dello Stato dove è avvenuto il reato, che dovrà dire l'ultima parola sul risarcimento.

L'entrata in vigore. L'adozione della direttiva da parte ci ciascun Paese Ue prevede tempi relativamente lunghi. Entro il 1° luglio 2005, infatti, gli Stati avranno l'onere di comunicare alla Commissione l'elenco delle autorità investite delle funzioni di assistenza e di decisione nonché la loro competenza territoriale e giurisdizionale, le lingue accettate per la presentazione delle domande di risarcimento e i moduli predisposti a tal fine.

Il 1° gennaio 2006, invece, scade il termine per l'entrata in vigore di tutte le misure legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

LUIGI FERRAJOLI

Il cittadino si affida a due autorità

Il riconoscimento dell'indennizzo per le vittime di un reato avvenuto in ambito Ue prevede un sistema di cooperazione caratterizzato, oltre che dalla bilateralità degli organi protagonisti, così da evitare lo spostamento fisico delle persone interessate, anche dalla massima semplificazione amministrativa, con l'utilizzo di moduli standard per la trasmissione delle domande e delle decisioni.

Le autorità. Come stabilisce la direttiva 2004/80/Ce, che i Paesi membri devono rendere operativa a partire dal 1° gennaio 2006, il cittadino intenzionato a ottenere un indennizzo si deve rivolgere alla cosiddetta "autorità di assistenza": si tratta di un organo appositamente designato dallo Stato in cui l'interessato risiede, che lo informa e lo aiuta nella presentazione della domanda. Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità di assistenza deve, con la massima celerità, trasmetterla, insieme a eventuali altri documenti, alla cosiddetta "autorità di decisione".

Quest'ultima, alla ricezione della richiesta, invierà all'autorità di assistenza e al richiedente le informazioni relative alla persona o all'ufficio che gestisce la pratica, e, se possibile, anche i tempi di decisione. Si avvierà così un rapporto diretto tra l'autorità interna di assistenza e quella del luogo in cui è avvenuto il reato.

L'istruttoria. L'autorità di decisione può, inoltre, richiedere informazioni supplementari e fissare audizioni per ascoltare gli interessati. A questo proposito, la direttiva pone particolare attenzione alle modalità dell'audizione, stabilendo che questa potrà avvenire direttamente da parte dell'autorità di decisione tramite conferenza telefonica o videoconferenza oppure per mezzo dell'autorità di assistenza, che le trasmetterà in seguito il verbale dell'audizione.

La decisione. Per quanto attiene alla fase di decisione, questa ha luogo solo al termine della procedura di raccolta delle informazioni necessarie. La tempistica viene stabilita dallo stesso organo decidente, il quale fissa, sulla base delle normative vigenti in materia, l'ammontare del risarcimento e le modalità di elargizione.

Sarà poi onere della stessa autorità di decisione comunicare quanto stabilito in merito alla domanda di indennizzo, inviando un apposito modulo al richiedente e all'autorità di assistenza.

Da sottolineare, inoltre, che ai fini della massima semplificazione della procedura e per superare tutte le disparità linguistiche e logistiche che hanno spesso dato luogo all'abbandono della richiesta da parte degli interessati, la direttiva invita gli Stati alla collaborazione.

Devono istruire e decidere sulla richiesta

Dunque, considerata l'importanza del flusso di informazioni transnazionali, il provvedimento comunitario stabilisce che le informazioni trasmesse da un'autorità all'altra siano redatte nelle lingue ufficiali dello Stato a cui l'informazione è diretta oppure in un'altra lingua che lo Stato ricevente indica di poter accettare, purché si tratti di una lingua delle istituzioni dell'Unione.

LU.FE.